



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di FOGGIA Sezione 02, riunita in udienza il 14/12/2021 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

LA CAVA CARMELA, Presidente
GRANIERI GIORGIO, Relatore
LOPS GIUSEPPE, Giudice

in data 14/12/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 286/2021 depositato il 05/05/2021

proposto da

Arca Capitanata Già ' Iacp Della Provincia Di Foggia - 00131190712

Difeso da

Francesco Carmine Perla - PRLFNC73H24E885N

Rappresentato da Donato Pascarella - PSCDNT68S22L049R

ed elettivamente domiciliato presso francescoperla@pec.it

contro

Comune di Bovino - Piazza Municipio, 12/13 71025 Bovino FG

elettivamente domiciliato presso comune.bovino.fg@halleycert.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 657 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Non sono comparsi **il Ricorrente e il Resistente** in base alla normativa emergenziale in vigore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RGR n.286/21

L'Agenzia "**ARCA CAPITANATA**" (già *IACP della Provincia di Foggia*), in persona dell'Amministratore unico sig. Donato Pascarella, rappresentata e difesa dall'avv. F. C. Perla, dipendente dell'agenzia, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n.657/20, per omesso/parziale versamento imposta IMU, per l'anno 2015, emesso dal **Comune di Bovino**.

Nel ricorso, in punto di diritto e di merito, si deducono motivi d'illegittimità/nullità dell'atto, con argomentazioni di elementi e rilievi, debitamente sviluppati, che, per economia di processo, così si sintetizzano.

Motivi ricorso

Parte ricorrente, in via preliminare, rappresenta la intervenuta prescrizione per notifica dell'atto oltre il termine di legge di cui all'art.1 c.161 Legge n.296/2006, che stabilisce, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; per l'accertamento IMU 2015, il termine ultimo di notifica scadeva il 31.12.2020; quindi, attesa la notifica risulta effettuata in data 08.01.2021, oltre i termini, (giusta copia esito spedizione raccomandata) previsti per la notifica dell'Avviso, ritenendo non applicabile il principio giurisprudenziale di scissione dei termini circa la data di spedizione per l'Ente impositore e la data di ricevimento da parte del contribuente, con conseguente nullità insanabile dell'atto, con conforto di giurisprudenza.

Per mero tuziorismo, rappresenta che l'atto difetto nella motivazione, con richiamo a conforto di *Cassazione n.3896/2008*. Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dal c.707 Legge n.147/2013, in ragione della esenzione dall'IMU, trovando applicazione *la qualificazione per le proprietà dell'Agenzia, concesse in locazione, la <<nozione di alloggio sociale di cui al c.3 art.10 "Edilizia residenziale sociale" del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni in Legge 80/2014>>*; a conforto evidenzia che lo stesso Comune, con l'adottato Regolamento n.12 del 02.09.2014, all'art. 5 c.2 lett. b), prevede l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle Infrastrutture; la stessa CTP di Foggia, sentenza n.377/5/2018, accoglieva la tesi istante per la esenzione IMU degli alloggi assegnati dagli ex IACP (comunque denominati) in quanto fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22.4.08, oltre che la CTP Napoli sentenza n.17017/29/2018; insufficiente istruttoria, richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità ex multis, Cassazione a ss.uu. Sentenza n.6315/2009.

Chiede pertanto, previa sospensione, per i motivi esposti, di annullare l'accertamento, con vittoria di spese.

Il Comune, non risulta costituito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, in camera di consiglio, giusto D.L. n.137/2020 art.37 e Decreto n.16/P del 16 ottobre 2020 del Presidente della Commissione, esaminati gli atti decide come da dispositivo.

Osserva il Collegio che le ragioni della parte, sono pertinenti e quindi, sono da accogliere.

La Commissione rileva preliminarmente l'inconferenza della dedotta decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione comunale, per aver notificato l'atto oltre il termine quinquennale di all'art.1 c.161 Legge n.296/2006; il Collegio ritiene legittimamente applicabile il principio della c.d. "*scissione dei termini*" come da costante giurisprudenza, così da considerare valida la notifica, in quanto consegnata all'Ente Poste in data 30.12.2020, ferma restando che per il contribuente i termini utili per proporre il ricorso decorrono dalla data di effettiva notifica avvenuta il 01.01.2021; pertanto la notifica dell'Avviso ha rispettato i termini previsti dall'art.1 c.161 Legge n.296/2006.

La Commissione rileva, in merito al dedotto difetto di motivazione, che l'avviso di accertamento contiene gli elementi di fatto di diritto in modo da rendere pienamente edotto il contribuente dell'*an* e del *quantum* che costituiscono la pretesa imposta, quindi è da rigettare tale doglianza. Parimenti va disattesa la dedotta illegittimità per insufficiente istruttoria, attesa la concreta esperita ricerca e identificazione delle unità immobiliari ritenuta da assoggettare all'imposta, atti preliminari *delle fasi del procedimento che ha portato all'adozione ed alla formazione*, dell'atto per cui è causa.

La Commissione ritiene invece meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU, ex art.13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 Legge n.147/2013.

Sul punto, il Collegio, pur conoscendo di contrasto giurisprudenziale da parte di questa stessa CTP di Foggia, della legittimità dell'applicazione per alloggio come da Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio2020) **art. 1) comma 749 la detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune**, ovvero della legittimità dell'esenzione totale spettante quali "alloggi sociali" prevista dalla stessa Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio2020), **all'art.1 comma 741, lett. c), n. 3) per l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU**, ritiene, il prevalere dell'applicazione della esenzione totale, poiché qualificabili "alloggi sociali".

Tale convincimento, rinviene dalla precisa osservanza di tutte le disposizioni regolamentari (*dichiarazione prevista dal comma 5 del DL102/2013 etc.*), in quanto, profili probatori da far ritenere, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti ex IACP, rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione in quanto riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008; ed ancora, la contezza, del Comune, della natura degli immobili, e la diretta partecipazione all'attività dell'ARCA, fin dal previsione progettuale, delle convenzioni, delle graduatorie ed infine delle stesse assegnazioni con decreto del Sindaco sulla base di una graduatoria stilata dall'Ufficio Casa del Comune ai sensi degli artt.4 e 9 della Legge della Regione Puglia n.10/2014.

Pertanto, la Commissione ritiene che gli alloggi di proprietà dell'Arca, assegnati come da Legge Regionale n.10/2014, rientrano nella classificazione di <<Alloggi sociali giusta definizione del D.M. 22.10/4/2008) di cui al *comma 3, art.10 "Edilizia residenziale sociale" del D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 in base alla quale: "Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente*

gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato”.

Tale condizione è tra l'altro, l'oggetto sociale dell'Agenzia, quindi è da ritenere incontrovertibile l'associazione che gli alloggi locati dall'Agenzia, costituiscono a tutti gli effetti alloggi sociali, perciò esenti dall'Imu anche ai sensi del Regolamento Comunale n.12/2014 all'art.5 c.2 lett. b), debitamente allegato al ricorso.

Pertanto la Commissione, accoglie il ricorso; la controvertibilità consente la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.